



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE**

Viale Castel San Giorgio, 205 - 00057 Maccarese - Fiumicino (RM) - 22° DISTRETTO SCOLASTICO
Codice meccanografico RMIC8DJ006 - CF. 97713820583 Tel. 06/65.210.700 Fax 65.210.704
www.icmaccarese.edu.it e-mail rmic8dj006@istruzione.it, PEC: RMIC8DJ006@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MACCARESE"-FIUMICINO
Prot. 0000415 del 23/01/2020
04 (Uscita)

ALL'ALBO PRETORIO

Oggetto: contratto d'opera intellettuale

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

POF "Piano dell'Offerta Formativa". – Laboratorio per lo sviluppo fonologico per gli alunni della scuola dell'infanzia - A.S. 2019/20

CIG n. ZF22AF6807

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 addì 13 nel mese di gennaio a FIUMICINO località MACCARESE (RM) Viale Castel San Giorgio, 205 – 00054 presso l'Istituto Comprensivo MACCARESE sono presenti:

- Il DS Prof.ssa Anna Santaniello, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto Comprensivo MACCARESE C.F. 977713820583;
- La sig.ra Daniela Pucciarelli nata a Roma il 09/06/1959 residente in Monterotondo (RM) – Via G. Di Vittorio, 68 p.3 cap 00015 C.F. PCCDNL59H49H501Y – P.I. 15251181002,

Visto il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 129/2018;

Visto il D.LGS. 165/2001, ART.7 C.6;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Finalità del contratto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Oggetto

Oggetto del presente contratto è un laboratorio rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia volto a stimolare la creatività, la proprietà di linguaggio, liberare le tensioni, rafforzare l'autostima favorendo l'espressione di sé del bambino.

Art. 3 – Durata e assicurazione

Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata dalla data di sottoscrizione al mese di giugno 2020. Il formatore si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nell'espletamento delle attività nei confronti degli operatori, dei dipendenti, degli utenti o di terzi o per fatti imputabili a loro stessi.

Art. 4 – Destinatari, organizzazione del progetto e costi

L'attività di laboratorio teatrale è così formulata:

Destinatari: Alunni della scuola dell'infanzia -sezione M - del plesso S. Isidoro.

Svolgimento dell'attività: il laboratorio si volgerà a partire dal mese di gennaio 2020 e fino a maggio 2020 e prevede degli incontri settimanali della durata di 1 ora ciascuno.

L'esperta Daniela Pucciarelli, nello svolgimento del laboratorio con gli alunni, sarà coadiuvata dalla collaboratrice, sig.ra Selena Costantini, nata a Roma il 06/03/1976 e residente in Via Limone Piemonte 169 – 00123 Roma.

Eventuali recuperi saranno effettuati in giorni ed orari da concordare con le insegnanti.

Costo: € 7,00 a bambino al mese, per un totale di € 35,00.

L'istituto non risponde delle eventuali morosità delle famiglie degli alunni.

Art. 5 – Obblighi del formatore

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui al successivo art. 7.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d'arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario.

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dei fruitori del servizio.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

Art. 6 – Penali, risarcimento e risoluzione del contratto

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario.

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare penali fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA). Raggiunto il limite del 10 %, si procederà alla risoluzione del contratto e alle segnalazioni dovute agli organi competenti. E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui all'avviso pubblico, mediante i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 7 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi

Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dai genitori della scuola.

Pertanto, i pagamenti all'aggiudicatario sono subordinati al ricevimento dei fondi da parte degli stessi genitori.

Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica e/o ricevuta fiscale e di una rendicontazione a cura del referente del progetto sulle attività realizzate.

Per i pagamenti di cui al comma 2 e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'affidatario si impegna a:

- I. utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- II. registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- III. riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara e il *Codice Univoco dell'Ufficio (UF1HMX)* per l'emissione della fattura elettronica, secondo quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- IV. comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- V. rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 8 – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 679/2016, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di aver assunto preventivamente le necessarie informazioni, prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo, ivi comprese le informazioni relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato dall'affidatario verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso l'affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Istituto Scolastico.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell'Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 9 – Normativa anticorruzione e antimafia

Al presente contratto si applica l'art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all'esito positivo dei relativi accertamenti.

Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore generale e/o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l'Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.

Art. 10 – Divieto di subappalto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 11 – Normativa DPR 633/1972

L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di associazione e che trattasi di importo esente IVA art.10 comma 20 del DPR 26/10/72, n. 633.

Art. 12 - Controversie

Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Civitavecchia. È esclusa la clausola arbitrale. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della sig.ra Daniela Pucciarelli.

Letto, approvato e sottoscritto,

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Santaniello

L'ESPERTO
Sig.ra Daniela Pucciarelli